

Chi risponde dei debiti dell'associazione sportiva dilettantistica?

di Barbara Agostinis

Master di specializzazione

Riforma dello sport

Scopri di più

La recente **riforma dello sport** ([articolo 6, D.Lgs. 36/2021](#)) ha previsto che i **sodalizi sportivi** “possano costituirsi come: a) associazione sportiva **priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva **con personalità giuridica** di diritto privato; c) **società di capitali e cooperative** di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile; c-bis) **enti del terzo settore** costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, **iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore** e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto”.

La scelta di una determinata forma per la creazione dell'associazione sportiva dilettantistica **non è scevra da conseguenze**, posto che la natura giuridica influisce, condizionandola, sulla **responsabilità patrimoniale dell'ente**.

Il procedimento costitutivo del sodalizio sprovvisto di personalità giuridica se, da un lato, si caratterizza per una **maggior semplicità ed economicità**, rispetto a quello finalizzato all'acquisizione di un simile riconoscimento, dall'altro, può comportare un **aggravio di responsabilità per i singoli dirigenti e/o gli associati**.

Nel diritto applicato è invero **accolto l'orientamento**, applicabile anche alla responsabilità tributaria, per cui “la **responsabilità personale e solidale**, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta **non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione**, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, **un debito proprio dell'associato**, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità prima dell'associazione stessa, con la conseguenza che **l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione**” (Cassazione n. 4/10/2019).

La massima citata esprime il **principio dell'autonomia patrimoniale imperfetta**, caratterizzante i sodalizi privi di personalità giuridica.

A conclusioni diverse può giungersi **nel caso di ente che, provvisto di personalità giuridica**, è dotato di **autonomia patrimoniale perfetta**, in grado di escludere quasi totalmente la **responsabilità dei singoli**.

La circostanza per cui gli amministratori delle associazioni sportive sono tenuti ad **osservare un comportamento diligente**, nel rispetto delle norme sul contratto di mandato (articolo 1710 cod. civ.), comporta che i **medesimi possano invero incorrere in responsabilità** in caso di *mala gestio*, ovvero di **amministrazione negligente** del patrimonio associativo.

Il legislatore della riforma, consapevole, da un lato, dell'importanza – per gli enti sportivi – di ottenere la personalità giuridica, idonea ad offrire un'adeguata **tutela ai dirigenti e agli associati in caso di debiti dell'associazione**, e, dall'altro, dell'esistenza di un **sistema farraginoso**, ha ritenuto opportuno **semplificare la procedura finalizzata all'acquisizione di tale riconoscimento**, prevedendo ([articolo 14, D.Lgs. 39/2021](#)) che le associazioni dilettantistiche possano, in deroga al D.P.R. 361/2000, acquistare la personalità giuridica **mediante l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 4** [Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, Ras].

La regolamentazione definitiva, attualmente in vigore, impone, tra l'altro, la necessità che **l'associazione possieda un patrimonio minimo di almeno 10.000 euro**.

Sul punto, è doveroso segnalare che i molteplici dubbi sottesi all'interpretazione della citata prescrizione, concernenti la procedura da seguire per un'adeguata valutazione della somma disponibile, sono stati chiariti dal **Consiglio notarile di Milano** (attraverso le massime n. 16/2023 e n. 17/2023, emanate lo scorso 6.12.2023), il quale ha precisato che, ai fini della determinazione dell'ammontare del patrimonio, **non è sufficiente attestare** – attraverso qualsivoglia certificazione bancaria – **l'esistenza di fondi** (pari almeno all'importo richiesto) depositati presso un istituto di credito, dovendosi piuttosto **dimostrare lo stato patrimoniale netto dell'ente**, attraverso l'analisi delle relative scritture contabili, in un'ottica di **tutela dei terzi contraenti e degli amministratori del sodalizio**.

La questione citata, relativa alle modalità operative connesse al calcolo del patrimonio minimo per il riconoscimento della personalità giuridica, indipendentemente dall'avvenuta (o meno) iscrizione del sodalizio al Ras, non esaurisce i **dubbi collegati ad una simile procedura**, nel caso, ad esempio, di apporto di **beni diversi dal denaro**.

Il riconoscimento semplificato della personalità giuridica presenta invero **numerosi aspetti controversi** - forieri di incertezza per gli interpreti - inscindibilmente **connessi con la funzionalità del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, introdotto dalla recente riforma dello sport.

Questo e altri argomenti di rilevante interesse per gli enti sportivi dilettantistici, saranno oggetto di approfondimento durante il **primo modulo del master sulla riforma dello sport**.